

Circolare di Studio N° 49/2023
13 Settembre 2023

 **STUDIO
MANUELA
FURIGO**
DOTTORE COMMERCIALISTA

La nuova riforma del lavoro entrata in vigore il 5 settembre 2023



Via Mameli 50
21040 Morazzone (VA)
C.F. FRGMNL67H64L682Z
P.IVA 02153460122
Tel. +39 0332 873184
Fax +39 0332 464731
www.studiofurigo.it
info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi**, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della **riforma dello sport** (Legge delega n. 86 2019).

Il Dipartimento per lo sport sottolinea che *“il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.*

L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani. Una riforma che da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall'altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza”.

Con la presente *News Clienti* si intende fornire una **panoramica delle maggiori disposizioni che sono entrate in vigore il 5 settembre 2023.**

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, **in vigore dal 5 settembre 2023**, che **integra e modifica i decreti attuativi della riforma dello sport, correggendone diversi aspetti critici.**

Vediamo le principali modifiche e novità.

Adeguamento degli statuti

Tra le tante novità **si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD** il Dlgs n 120/2023 introduce un **periodo transitorio** per poter **adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni**, in particolare, **l'oggetto sociale e l'esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.**

La mancata conformità ai criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2021 renderà **inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).**

Gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti **entro il 31 dicembre 2023 verranno cancellati d'ufficio dal Registro.**

La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

OSSERVA

Rispetto alle prime bozze del decreto correttivo, la versione definitiva stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre prossimo sono **esenti dall'imposta di registro**, se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021.

Domanda di iscrizione al RASD

È stato **rinnovato l'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, al comma 2**, viene ora previsto che alla presentazione della **domanda di iscrizione al RASD**, oltre agli elementi originariamente indicati dall'art. 6 del DLgs.39/2021 ossia ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale, eventuale partita IVA, dati della sede legale, ecc., **si ha l'obbligo di allegare "l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica".**

È stato previsto, inoltre, che **la domanda di iscrizione venga inviata agli enti affilianti** che a loro volta provvederanno a inoltrare gli statuti al dipartimento dello sport. Prima di tale invio, la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante, anche

paraolimpici, verificheranno, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.

Destinazione degli utili

La riforma del lavoro sportivo estende (art. 8 comma 3 del D.Lgs. 36/2021), inoltre, la **facoltà di auto destinazione degli utili** per società dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitale. Viene **ammessa la ripartizione degli utili nella misura massima del 50%** entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato e dell'80% per quelle che gestiscono impianti e piscine.

Quanto sopra a differenza di come avveniva fino ad ora che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovevano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. **La ripartizione sembrerebbe vietata, invece, nei casi di realtà dilettantistiche che vogliono continuare a beneficiare dell'agevolazione fiscale della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati da soci e tesserati** ¹.

Viene inoltre previsto, dall'art. 8 comma 4, per il socio delle SSD il **rimborso della quota capitale** effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (in caso di recesso o cessione della quota).

Nuova disciplina del Lavoro sportivo

Rilevanti sono le **modifiche introdotte dal D.Lgs. 120/2023 alla disciplina del lavoro sportivo**.

In particolare:

- ✓ viene **definita la nozione di lavoratore sportivo**, precisando che l'attività sportiva dev'essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato;

¹ Come fatto osservare da **Luciano De Angelis in il quotidiano Eutekne Info** " La **parziale lucratività** degli enti, attraverso la parziale distribuzione degli utili non sembra tuttavia ammessa dall'art. 148 comma 8 lett. a) del TUIR, norma che, ai sensi dell'art. 90, comma 1 della L. 289/2002 (non abrogato dalle nuove norme), si applica indistintamente alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, così come non in linea con le norme tributarie appare il rimborso e la rivalutazione delle quote sociali. Peraltro, tale **anomalia** era stata percepita dalle Commissioni parlamentari che, nel mese di luglio, nei loro pareri avevano consigliato al Governo di integrare l'art. 8 commi 3, 4 e 4-bis del DLgs.36/2021, con le previsioni dell'art. 148 del TUIR, nonché con quanto previsto nella L. 398/91 al fine di evitare che la previsione statutaria di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale compromettessero le agevolazioni fiscali (raccomandazione non accolta). Alla luce di quanto sopra, ad avviso di chi scrive, appare **prudenziale** per non compromettere le agevolazioni fiscali previste dal TUIR, che le SSD inseriscano nello statuto le clausole previste dell'art. 148 comma 8 lett. a) ed f) del TUIR (cioè, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione nonché l'intrasmissibilità e il rimborso della quota inter vivos.

- ✓ le **mansioni** necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, oltre a quelle indicate al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le nuove figure professionali potranno essere qualificate come subordinati, autonomi o Co.co.co. Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative viene previsto un massimo di 24 ore settimanali rispetto alla 18 ore poi innalzate dal correttivo del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 confluito nel Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n.120.

OSSERVA

Viene espressamente disposto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, di **prestatori di lavoro occasionale**, secondo la normativa vigente.

A riguardo degli **adempimenti in materia di lavoro**, è stato disciplinato che, attraverso la **piattaforma** del RASD si dovrà:

- ✓ viene sostituita la comunicazione al Centro per l'impiego con una **comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo** attraverso il Registro entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- ✓ viene resa **facoltativa la modalità di tenuta del LUL** attraverso la comunicazione dei relativi dati al RASD;
- ✓ **l'iscrizione dei dati relativi al LUL può avvenire in un'unica soluzione**, anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro, **entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**;
- ✓ **gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti** per le co.co.co. sportive, **limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023**;
- ✓ viene resa facoltativa la **modalità di adempimento della comunicazione mensile**, mediante una specifica funzione telematica istituita nel RASD, dei rapporti di co.co.co. sportivi dilettantistici.

Per quanto riguarda la **copertura assicurativa**, il nuovo art. 34 comma 3 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002.

OSSERVA

Per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, per i maggiori oneri, conseguenti alla riforma, a carico delle ASD e SSD con ricavi fino a 100.000 è previsto un contributo proporzionato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori

sportivi dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Lo stesso vale per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale.

Tra le **altre novità** principali, già introdotte con l'articolo 35 del D.Lgs. n.36/2021 si rilevano:

- ✓ **l'esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;**
- ✓ la **modifica dell'aliquota contributiva per i dilettanti al 25%**: saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
- ✓ per l'area del dilettantismo è prevista **l'esenzione totale degli obblighi fiscali e contributivi fino a 5.000 euro di reddito, contrattualizzato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;**
- ✓ **resta l'esenzione IRPEF per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000;** non sono dovuti i contributi previdenziali all'INPS;
- ✓ **per i premi di risultato delle competizioni sportive**, riconosciuti ai tesserati dilettanti, si applica la ritenuta alla fonte del 20%. **Per i premi sportivi fino a 300 euro** è prevista l'esenzione dalle ritenute fiscali.

Il volontariato sportivo

Nasce anche la figura del **volontario sportivo**, il Decreto ne definisce i parametri quale figura che potrà essere usata dagli enti sportivi CONI, CIP, "Sport e Salute" con utilizzo di rimborso delle spese documentate entro certi massimali.

Altra novità riguarda la possibilità per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. di essere **inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della PA come volontari.**

ESEMPIO

Rispetto al testo iniziale il decreto **non prevede più la figura dell'amatore sportivo.**

Contratti di apprendistato

Novità anche in materia di **contratti di apprendistato professionalizzante** che **potranno essere sottoscritti con ragazzi a partire dall'età di 15 e fino ai 23 anni.** Per il percipiente, le retribuzioni riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro. In caso di superamento di tale limite, l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Personalità giuridica degli enti

Modificando il D.Lgs. 39/2021, il decreto correttivo regola altresì l'acquisizione della **personalità giuridica** da parte degli enti sportivi e, in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "*

Fine della Circolare N° 49/2023